

R E G O L A M E N T O  
PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI INTERNI  
ED EQUIPARATI

(Capo III D.Lgs. n. 507/93)

I N D I C E

- Titolo I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO
- Art. 1 - Istituzione della tassa ed oggetto del Regolamento
  - Art. 2 - Rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili
  - Art. 3 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
  - Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni
  - Art. 5 - Soggetti passivi responsabili del tributo
  - Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Titolo II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- Art. 7 - Parametri
  - Art. 8 - Classificazione dei locali ed aree e relativi coefficienti quantitativi e qualitativi per ogni specifica categoria - Determinazione del sistema di calcolo della tariffa
  - Art. 9 - Locali tassabili
  - Art. 10 - Aree responsabili
  - Art. 11 - Rifiuti speciali assimilabili
  - Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
  - Art. 13 - Agevolazioni e riduzioni
  - Art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
  - Art. 15 - Copertura delle esenzioni e riduzioni
  - Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento
  - Art. 17 - Gettito del tributo
  - Art. 18 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe
- Titolo III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE
- Art. 19 - Denunce

- Art. 20 - Poteri dei Comuni in materia di accertamento e controllo
- Art. 21 - Riscossione
- Art. 22 - Funzionario responsabile
- Art. 23 - Modalità dei rimborsi
- Art. 24 - Sanzioni

#### Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 26 - Abrogazioni
- Art. 27 - Norme di rinvio

### TITOLO I

#### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

##### Art. 1

###### Istituzione della tassa e oggetto del Regolamento

1. Dal 1° gennaio 1984 è stata istituita nel Comune di Ostra Vetere la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito) dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi e secondo le norme contenute nella Sezione II del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. n. 507 del 15.11.93 e successive modifiche.

##### Art. 2

###### Rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili

1. I rifiuti solidi urbani, agli effetti del presente Regolamento, sono costituiti da:

- a) rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati e da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D.P.R. n. 915/82, ivi inclusi quelli provenienti dai locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- b) rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi.

2. Sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, dichiarati assimilabili agli urbani dall'art. 39 - comma 1

- della Legge 22.02.1994, n. 146;
- b) gli accessori per l'informatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 - comma 1 - della Legge 22.01.1994, n. 146;
- c) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

#### Art. 3

##### Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Con decorrenza dall'1.1.1987 il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è istituito e svolto su tutto il territorio comunale.

2. La sua attivazione, le forme organizzative e le modalità di effettuazione sono stabilite dal Regolamento del servizio di nettezza urbana.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Nel caso in cui il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Non comporta, altresì, alcuna riduzione o esonero del tributo la mancata fruizione del servizio imputabile al contribuente stante l'obbligo di quest'ultimo di avvalersi del servizio stesso ed in considerazione del divieto di disperdere i rifiuti nell'ambiente posto dall'art. 9 del D.P.R. n. 915/82.

#### Art. 4

##### Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la sussistenza di condizioni obiettive riguardanti:

- la natura e l'assetto delle superfici (ad es. luoghi impraticabili o interclusi e in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la formazione dei rifiuti);
- il particolare uso delle superfici (ad es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o con produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o

attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche sempreché, secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile ecc.);

- l'obiettivo condizione di non utilizzabilità immediata (ad es. alloggi non allacciati ai servizi a rete o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo).

Le condizioni obiettive, che impediscono la produzione dei rifiuti nel corso dell'anno, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili. La mancata indicazione delle predette circostanze nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

### 3. Sono esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto e i locali adibiti ad usi diversi dall'esercizio del culto in senso stretto;
- i locali condotti da Istituti di Beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad 1/4 della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi.

5. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività con una riduzione del 40% sulla superficie eccedente i 200 mq. (Max 100%)

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## Art. 5

### Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc..) occupi/detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree (ad es. famiglie,

collettività, ecc..). Nel caso di abitazione a disposizione, (seconda casa) i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.

2. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, ingressi, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio. L'occupante o detentore di alloggi in condominio rimane obbligato direttamente (anziché, tramite gestione condominiale) a dichiarare anche le parti di uso comune, suscettibili di produrre rifiuti, che sono imponibili nella misura denunciata dai singoli su ripartizione interna, in base all'uso potenziale (ad es. ai millesimi per la pulizia delle scale eventualmente adottato).

3. Qualora la superficie delle parti comuni non risulti indicata nella denuncia, la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- del 6% per i condomini da due a quattro alloggi;
- del 4% per i condomini da cinque a dieci alloggi;
- del 2% per i condomini da undici alloggi ed oltre.

4. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento con le relative conseguenze della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà;

5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma, di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

## Art. 6

### Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63 - comma 3° - del D.Lgs. n. 507/93.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso

dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali od aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area, salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo erede per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### Art. 7

##### Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché, al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sotto-categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

#### Art. 8

Classificazione dei locali ed aree e relativi coefficienti quantitativi e qualitativi per ogni specifica categoria  
- Determinazione del sistema di calcolo della tariffa

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto degli artt. 65, comma 2, e 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione per ognuna delle quali corrisponde il relativo coefficiente quantitativo e qualitativo:

	Quant.vo	Qual.vo
Categoria 1) Abitazioni private, compresi locali quali garage, magazzini, soffitte, cantine, ripostigli vari.	1,00	1,00
Categoria 2) Alberghi , alberghi diurni, pensioni, camere, collegi, case di riposo, sedi di collettività, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, forni.	1,50	1,00
Categoria 3) Attività commerciali all'ingrosso,		

supermercati, empori e grandi magazzini. Categoria 3/B)	1,50	1,00
Locali adibiti a mostre ed esposizioni Categoria 4)	1,00	1,00
Sale teatrali e cinematografiche, sale da ballo anche all'aperto, circoli, sale da gioco Categoria 5)	1,00	1,00
Uffici e studi professionali in genere Categoria 6)	1,50	1,00
Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili Categoria 7)	1,50	1,00
Attività di commercio al dettaglio di beni alimentari o deperibili Categoria 8)	1,50	1,00
Autorimesse, aree destinate a parcheggio di autoveicoli a pagamento, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburanti Categoria 9)	0,70	1,00
Stabilimenti ed edifici industriali o artigianali di superficie operativa inferiore ai 200 mq. - oppure superiore ai 200 mq., qualora non sia stata prodotta idonea dichiarazione annuale attestante lo smaltimento avvenuto a proprie spese dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	1,00	1,50
Categoria 10)		
Scuole di ogni ordine e grado	1,00	1,00
Categoria 11)		
Locali sedi di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura culturale, politica sindacale.	0,70	1,00
Categoria 12)		
Banche ed istituti di credito	1,50	1,00
Categoria 13)		
Locali adibiti ad attività sportive o pertinenziali ad impianti sportivi, cabine telefoniche e simili	1,00	1,00
Categoria 14)		
Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento	1,50	1,00
Categoria 15)		
Aree scoperte accessorie (balconi, terrazzi); Aree scoperte a verde, pertinenziali e non ad abitazioni o ad insediamenti produttivi di qualsiasi genere	1,00	1,00

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

3. Le tariffe relative alle singole categorie saranno determinate moltiplicando il costo medio generale netto riferito ad unità di superficie per i coefficienti sopra specificati per le singole categorie.

4. Il costo medio generale netto è dato dal rapporto tra il costo previsto per l'anno di gestione (copertura del costo previsto) di che trattasi e la superficie nota o accertata da tassare.

5. Per i locali adibiti ad abitazione, qualora gli occupanti o gli utilizzatori siano superiori alle 3 (tre) unità, è applicato un coefficiente quantitativo incrementativo della tariffa secondo lo schema che segue:

OCCUPANTI-UTILIZZATORI	COEFFICIENTE QUANTITATIVO
4	1,1
5	1,2
6 ed oltre	1,3

6. Tale coefficiente non verrà applicato per le aree scoperte di pertinenza "a verde" o accessorie (balconi, terrazzi) dei locali adibiti ad abitazione in quanto la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti su tali aree non è da correlare a tale valore.

(Esempio di tassazione di due locali, entrambi adibiti ad abitazione, di superficie pari a mq. 100, ma con un numero di occupanti o utilizzatori diverso:

- 1) Abitazione fino a 3 occupanti.  
Superficie tassabile mq. 100  
Tariffa indicativa L/mq. 600  
Coefficiente quantitativo 1,00 - Coefficiente qualitativo 1,00.  
Importo tassazione  $100 \times 600 \times 1,00 \times 1,00 = \text{£. } 60.000$
- 2) Abitazione con 4 occupanti.  
Superficie tassabile mq. 100  
Tariffa indicativa L/mq. 600  
Coefficiente quantitativo 1,10 - Coefficiente qualitativo 1,00.  
Importo tassazione  $100 \times 600 \times 1,10 \times 1,00 = \text{£. } 66.000$ .

## Art. 9

### Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso ad eccezione di quella parte ove si fermano di regola i rifiuti speciali non assimilabili.

I locali, infine, sono tassabili se dotati di arredamento ed allacciati ai servizi a rete.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc..) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc..), escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché, negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole,

- chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché, le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo. Nel caso di pi- banchi di vendita adiacenti nella stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile il doppio di quella occupata, misurata al perimetro esterno, dal banco e dai propri accessori;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, sale da gioco o da ballo o altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio della attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
  - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, e sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
  - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del IV comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, delle stazioni, ecc...;
  - tutti i vani principali accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, commerciali, artigianali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc..).

## Art. 10

### Aree tassabili

#### 1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi;
- aree scoperte d'uso privato che usufruiscono del servizio di smaltimento dei rifiuti, che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassazione;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zone adibite a lavaggio macchine, ecc..) nonché, l'area scoperta visibilmente destinata a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio o al patrimonio indisponibile dello stato e degli enti pubblici territoriali, se adibita agli

usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilabili.

2. Le aree a diversa destinazione si considerano predisposte all'uso, e quindi tassabili, se dotate di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risultino rilasciate licenze ed autorizzazioni per l'esercizio di attività nelle aree medesime.

#### Art. 11

##### Rifiuti speciali assimilabili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 8.11.1995, n. 463, fino all'entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della Legge 22.02.1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 mq. continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e della applicazione della relativa tassa.

2. Per le superfici operative superiori a 200 mq. gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed al pagamento della relativa tassa a condizione che gli stessi presentino apposita dichiarazione annuale attestante lo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti. Pertanto i soggetti economici con superfici operative superiori a 200 mq., che non esercitano tempestivamente l'opzione di smaltimento in proprio, sono assoggettati al regime dei cosiddetti rifiuti speciali assimilabili identico a quello dei rifiuti urbani e pertanto gli operatori sono tenuti a presentare la denuncia di inizio occupazione o di variazione delle condizioni di tassabilità precedentemente denunciate alla stessa stregua degli operatori con superfici inferiori a 200 mq..

3. Al fine di individuare il limite dimensionale dei 200 mq., per "superficie operativa complessiva" si intendono, oltre alle superfici di lavorazione, anche i locali e le aree su cui si svolgono le attività proprie del compendio industriale, artigianale, commerciale o di servizi ivi compresi i depositi e gli uffici direzionali, tecnici e amministrativi. Rimangono quindi escluse, ai fini dell'individuazione del limite dimensionale, le sole superfici residue ed eventuali ove non si producono rifiuti propri dell'attività come, ad esempio, locali adibiti a servizi per il personale, mense, aree accessorie e pertinenziali. Tali ultime superfici, in quanto produttive di rifiuti urbani, continuano ad essere assoggettate all'obbligo di conferimento ed alla relativa tassazione, anche se collegate a superfici operative superiori a 200 mq., applicando una tariffa ridotta rispetto a quella di base riferita alla complessiva attività economica che tiene conto della maggiore attitudine delle superfici operative a produrre rifiuti.

4. Fra i locali esclusi dal computo della superficie operativa complessiva perché non adibiti all'attività propria del complesso o compendio produttivo, commerciale o di servizi, le mense sono da qualificare come superfici destinate ad attività contigua, diversa da quella principale, comportante una differente attitudine a produrre rifiuti e quindi tassabili autonomamente con una distinta misura tariffaria.

## Art. 12

### Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Le tariffe unitarie si applicano in maniera ridotta nei seguenti casi:

- abitazione con unico occupante e con residenza, avente una superficie superiore ai 50 mq. utili, escluse le pertinenze, a condizione che tale circostanza si verifichi per l'intero arco dell'anno - riduzione del 20% (MAX 30%);
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale limitato e discontinuo, compresi gli alloggi a disposizione di cittadini che risiedano od abbiano la dimora, per pi- di 6 mesi all'anno, in località al di fuori del territorio nazionale; - riduzione del 10% (MAX 30%);
- parte abitativa della costruzione rurale occupata o tenuta a disposizione dall'utente coltivatore diretto o agricolo a titolo principale - riduzione del 15% (MAX 30%);

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e di dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

3. Nel caso in cui vengano meno le condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui al presente articolo, il contribuente  $\S$  obbligato a farne denuncia entro il 20 gennaio.

4. E' previsto il recupero integrale della differenza di tributo versata in meno (oltre gli accessori e la sanzioni) a carico dell'utente che in sede di accertamento d'ufficio risulti non trovarsi nelle condizioni per ottenere il riconoscimento dell'attenuazione tariffaria e non abbia denunciato il venir meno delle condizioni predette.

## Art. 13

### Agevolazioni e riduzioni

1. La tassa  $\S$  applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20 % (max 100%) nel caso di attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 - 3 $\emptyset$  comma - del D.Lgs. n. 507/93

2. Gli utenti interessati alla agevolazione di cui al comma 1, devono richiedere la riduzione inoltrando idonea documentazione che sarà esaminata dall'ufficio tecnico del Comune.

3. Le superfici relative ad aree scoperte a qualsiasi uso adibite che, secondo la comune esperienza, comportano di norma un uso meno intenso sono computate, ai fini della tassazione, in ragione del 50%.

4. Le aree scoperte (giardini, orti, parcheggi, cortili, porticati, balconi, terrazzi, ecc..), che costituiscono accessori o pertinenze di locali ed aree assoggettabili a tassa e non suscettibili, per loro natura, di una autonoma tassazione, sono computate in ragione del 25%.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

#### Art. 14

##### Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e ricorrente per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno, la tariffa unitaria è ridotta del 20% (max 30%).

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale e non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

#### Art. 15

##### Copertura delle esenzioni e delle riduzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3°, dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 ed a partire dal Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 1996, è individuato nella parte 2a Uscita un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal presente Regolamento.

#### Art. 16

##### Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione,

occupano o detengono in modo non ricorrente (cioè occasionale o comunque non preordinato per un periodo superiore a sei mesi) locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 40% (max 50%).

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria, è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa dei rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche utilizzando il medesimo modulo predisposto anche per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche in caso di coincidenza del presupposto (occupazione fino a sei mesi).

5. Il versamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato alla Tesoreria comunale anche se il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP sia affidato in concessione.

6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva, è recuperata unitamente alle sanzioni, interessi ed accessori.

#### Art. 17

##### Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata, dall'organo competente, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3 e dall'art. 67-comma 3 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio n, essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizioni di squilibrio di cui all'art. 45 - comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 504/92 e 104% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

#### Art. 18

##### Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve espressamente indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i costi consuntivi e preventivi e le loro componenti, la condizione finanziaria del Comune (equilibrio, dissesto o deficitario) nonché, il gettito consuntivo e previsionale e il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza dell'applicazione delle agevolazioni, le modalità e le fonti di rilevazione delle produttività specifiche ed i coefficienti di quantità e qualità elaborati per il calcolo delle tariffe.

### TITOLO III

#### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

##### Art. 19

##### Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché, della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché, della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ed è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale.

3. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

4. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

5. La denuncia di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

##### Art. 20

## Poteri dei Comuni in materia di accertamento e controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'Ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71 - comma 4 - del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, salvo che l'interessato dichiari che le notizie richieste sono attestate in documenti già in possesso della stessa Amministrazione precedente o di altra pubblica Amministrazione, nel qual caso il funzionario responsabile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

2. E' consentito inoltre, per le finalità di cui al presente articolo, inviare al contribuente questionari relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti, e utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui ai commi 1 e 2 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 - comma 4 - del D.Lgs. n. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

### Art. 21

#### Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.L.vo 507/93.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a  $\frac{1}{2}$ . 500, per eccesso se è superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

#### Art. 22

##### Il funzionario responsabile

1. Sono attribuiti al funzionario responsabile, designato dalla Giunta Comunale, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché, la sottoscrizione delle richieste, avvisi e provvedimenti relativi.

2. Il nominativo di tale funzionario va comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

#### Art. 23

##### Modalit... dei rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto, è disposto dal funzionario responsabile entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cessazione da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal funzionario responsabile entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello

#### Art. 24

##### Sanzioni

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente

dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93.